

35

**Ordinanza municipale
del “Mercato Mostra”
nel Centro Storico di Bellinzona
(del 4 luglio 2005)**

IL MUNICIPIO

In applicazione dell'art. 17 del Regolamento comunale sull'occupazione di area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito (ROAP)

ordina

Art. 1

Istituzione, competenze, delega e responsabilità

La presente Ordinanza disciplina le modalità di svolgimento del "Mercato Mostra" nel Centro storico.

Il "Mercato mostra" nel centro storico è in principio direttamente organizzato e gestito dalla Società dei commercianti di Bellinzona (detta in seguito SCB), riservate le competenze non delegabili del Municipio.

Per l'organizzazione e la gestione del Mercato, la SCB dovrà designare un'apposita commissione (detta in seguito "Commissione mercato").

La Commissione mercato è composta da 7 membri e da un/a segretario/contabile senza qualità di membro.

I membri dovranno rispettare la seguente rappresentanza:

Quattro membri in rappresentanza della SCB, da essa designati;

Un membro in rappresentanza del Municipio, da esso designato;

Un membro in rappresentanza di "Bellinzona Turismo", da esso designato;

Un membro in rappresentanza di "Gastro Bellinzona e alto Ticino", da essa designato.

La Commissione mercato designa autonomamente il Presidente tra i rappresentanti della SCB.

Il/la segretario/contabile è designato dalla SCB.

La responsabilità giuridica legata ad ogni attività del "Mercato mostra", come pure la vigilanza in ordine al rispetto delle norme generali e speciali in materia, viene attribuita alla SCB in quanto gestore.

La SCB si avvale della collaborazione della Polizia comunale.

Art. 2

Scopo

Con l'organizzazione del "Mercato mostra" ci si prefigge di favorire la conoscenza e di incrementare la vendita di prodotti regionali di ogni genere, così come di promuovere iniziative volte a presentare prodotti di altre regioni ed all'incremento del turismo locale.

Art. 3 *

Disposizioni di gestione

Le modalità di partecipazione degli espositori, l'esazione delle tasse, le condizioni di base relativamente al modo di esporre e vendere le merci, l'assegnazione del posto di vendita e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto di disposizioni costituiranno dei temi da ulteriormente specificare con un apposito Regolamento. Quest'ultimo dovrà essere allestito dalla Commissione mercato e sottoposto per approvazione alla SCB e al Municipio.

in ogni caso va considerato che:

- a) l'esazione delle tasse incomberà alla SCB, ritenuto tuttavia che l'ammontare delle tasse giornaliere per singolo spazio vendita verrà stabilito annualmente dal Municipio con specifica ordinanza (importo variante entro fr. 20.-- e fr 200.--; cfr. art 43 lett c) del Regolamento comunale sull'occupazione di area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito - ROAP); per casi particolari può essere eccezionalmente ammessa la partecipazione a costo ridotto.
- b) il provento delle tasse dovrà essere gestito dal Comitato della SCB esclusivamente nell'interesse del mercato e/o di iniziative volte a promuovere il commercio e il turismo in generale; la Commissione mercato o singoli membri della stessa sono autorizzati a richiedere in ogni momento il dettaglio delle spese sostenute dalla SCB in relazione all'organizzazione del mercato;*
- c) per garantire una diversificazione merceologica possono essere posti dei limiti di partecipazione per ogni tipo di prodotto;
- d) i venditori di prodotti alimentari di qualunque genere devono allestire il banco di vendita secondo le disposizioni vigenti in materia d'igiene;
- e) la disposizione degli spazi vendita dovrà tenere conto della presenza dei negozi con attenzione all'accessibilità degli stessi ed alla visibilità delle vetrine; lungo gli stabili che fiancheggiano l'area del mercato si dovrà mantenere libero un passaggio pedonale;
- f) dovrà essere tenuto aggiornato un piano di occupazione dell'area del Mercato con il dettaglio circa l'assegnazione dei posti vendita;
- g) le decisioni sulla presenza di animazioni varie e/o suonatori ambulanti sono di competenza della Commissione mercato.

*** Articolo modificato con ris. mun. no. 689 pto. II del 10 luglio 2013 e ris. mun. no. 701 pto II del 17 luglio 2013.
Pubblicato all'albo comunale dal 12 luglio 2013 al 27 agosto 2013.
In vigore dal 28 agosto 2013.**

Art. 4 *

Orari e area del mercato

È giorno di mercato ogni sabato mattina dalle ore 07.30 alle ore 13.00 nel centro storico della città.

In casi eccezionali, per eventi particolari, la Commissione mercato, sentita preliminarmente la Polizia comunale, potrà posticipare l'orario di chiusura.

È vietata la vendita di qualsiasi prodotto prima delle ore 07.30.

In caso di festività il mercato non viene tenuto.

Su richiesta degli organizzatori e previa autorizzazione delle competenti autorità cantonali e comunali esso potrà essere comunque tenuto al 1° agosto se questo cadesse in sabato. L'area del mercato comprende il viale della Stazione sino all'altezza della segnaletica automatica, Piazza Collegiata, Piazza Giuseppe Buffi, via Nosetto, Piazza Nosetto e via Camminata; via Codeborgo deve essere accessibile per il carico e lo scarico e per eventuali interventi urgenti.

* **Articolo modificato con ris. mun. no. 1162 del 5 dicembre 2012**
Publicata all'albo comunale dal 13 dicembre 2012 al 10 gennaio 2013
In vigore dal 1. gennaio 2013

Art. 5

Revoca

Il Municipio si riserva in ogni momento la facoltà di revocare l'uso dell'area del mercato, con preavviso adeguato, per giustificati motivi a suo esclusivo giudizio.

Art. 6

Gestione dei veicoli

Nel perimetro dell'area del mercato il traffico veicolare e il posteggio di veicoli non direttamente connessi alla vendita è vietato.

Gli espositori hanno la facoltà di accedere al posto di vendita con mezzi motorizzati, ma alle ore 07.30 tutti i veicoli dovranno trovarsi fuori dall'area del mercato.

È vietato l'accesso per lo sgombero delle merci e delle attrezzature per la vendita prima delle ore 13.00.

L'aver terminato la vendita non è motivo per abbandonare l'area del mercato. Il montaggio e lo smontaggio delle bancarelle e l'esposizione e il ritiro della merce non deve pregiudicare l'attività del mercato stesso entro gli orari indicati.

In ogni caso, l'area del mercato dovrà essere completamente sgombra al massimo entro un'ora dopo la chiusura del Mercato, normalmente entro le 14.00.

Art. 7

Gestione dei rifiuti

È proibito gettare per terra oggetti, rifiuti ecc., in quanto gli stessi dovranno essere riposti negli appositi contenitori.

Prima di abbandonare il luogo di vendita gli espositori dovranno procedere a una sommaria pulizia del posto occupato depositando i rifiuti secondo le disposizioni che saranno emanate dai Servizi urbani comunali.

Art. 8

Norme sanitarie

Ogni espositore è tenuto all'osservanza delle vigenti norme sanitarie attinenti al suo settore merceologico, nonché delle disposizioni in materia di esposizione dei prezzi; tutti i prodotti esposti in vendita devono essere muniti di cartellini indicanti i prezzi.

Art. 9 *

Disciplina, modalità di vendita

Gli operatori presenti sul mercato sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio nonché delle disposizioni della presente ordinanza. Essi devono mantenere in ogni circostanza comportamenti di reciproca correttezza ed evitare qualsiasi turbamento al regolare svolgimento ed al buon andamento del mercato. È in particolare severamente vietato annunciare o vantare con grida smodate la natura e i prezzi delle merci esposte in vendita; insistere sconvenientemente nell'offerta e disturbare il mercato con canti, odori o rumori molesti.

*** Articolo modificato con ris. mun. no. 1162 del 5 dicembre 2012
Pubblicata all'albo comunale dal 13 dicembre 2012 al 10 gennaio 2013
In vigore dal 1. gennaio 2013**

Art. 10 *

Manifestazioni extra mercato, propaganda varia e raccolta fondi

Nel perimetro del mercato è di regola vietata ogni manifestazione o propaganda politica o confessionale, così come la raccolta di firme di qualsiasi tipo, la raccolta di fondi anche senza scopo di lucro e in generale tutte le attività non strettamente collegate al Mercato. Eventuali richieste in tal senso dovranno essere trasmesse alla Polizia comunale. Per queste attività è messa a disposizione l'area di Vicolo Torre fino a Piazza del Sole; la decisione di autorizzazione compete esclusivamente alla Polizia comunale. A titolo di eccezione, è ammessa la presenza di propaganda politica/partitica entro l'area del mercato unicamente in occasione delle elezioni comunali e cantonali, comunque limitatamente all'area di Viale Stazione compresa tra largo Elvezia (zona paracarri automatici) e l'intersezione con Vicolo Torre; la decisione relativa al concreto posizionamento sull'area in oggetto è di competenza della Commissione Mercato.

*** Articolo modificato con ris. mun. no. 1162 del 5 dicembre 2012
Pubblicata all'albo comunale dal 13 dicembre 2012 al 10 gennaio 2013
In vigore dal 1. gennaio 2013**

Art. 11

Partecipazione ai costi

La SCB s'impegna a versare al Comune di Bellinzona un importo adeguato quale partecipazione ai costi del personale comunale impiegato per la tenuta del mercato. L'importo è stabilito nel 10/100 delle spese per personale messo a disposizione dal Municipio per la preparazione e ripristino del mercato.

Art. 12

Sanzioni

Ogni espositore è tenuto a osservare scrupolosamente i disposti della presente Ordinanza e del Regolamento del mercato, allestito dalla Commissione mercato (vedi art 3 della presente ordinanza).

1. Le infrazioni al Regolamento del mercato saranno punite dalla SCB, su proposta della Commissione mercato, con le seguenti sanzioni:
 - a) l'ammonimento,
 - b) la sospensione dell'autorizzazione,
 - c) la revoca dell'autorizzazione.

Contro le decisioni della SCB è in ogni caso data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

2. Le altre infrazioni saranno invece sanzionate dal Municipio ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.
3. Sono inoltre riservate le sanzioni previste da altre leggi e regolamenti.

Art. 13

Norma abrogativa

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale del "mercato mostra" nel centro storico di Bellinzona del 3 novembre 1992.

Art. 14

Entrata in vigore

Il Municipio fissa la data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

* * *

Adottata con risoluzione municipale no. 905 II del 4 luglio 2005.

Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 18 luglio al 30 agosto 2005.

In vigore dal 1. settembre 2005 (ris. mun. no. 973 del 18 luglio 2005)